



STATUTO A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) e del Codice civile l'Associazione denominata "A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del terzo settore" (ETS) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "A.S.D. CENTRO TAEKWONDO CAPOTERRA- ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

L'Associazione ha sede a Capoterra in Via Bologna n° 64, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili

Art. 2 — Finalità e scopi

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del CTS, tra cui l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. L'Associazione si propone, in particolare, di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva del TAEKWONDO e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla FITA, Federazione Italiana Taekwondo, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FITA.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FITA e le deliberazioni di quest'ultima. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti del CONI e della FITA nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 — Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 — Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche che ne facciano domanda su apposito modulo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- Assenza di procedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

2. Il Consiglio Direttivo, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare comunicazione della delibera di ammissione all'interessato che ha presentato domanda e conseguente annotazione della delibera nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda è tenuto a motivare la delibera e comunicare la stessa all'interessato, il quale ha diritto di richiedere il riesame della delibera di rigetto all'Assemblea o ad altro organo eletto dalla medesima, entro il termine di 60 giorni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere contro firmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Ciascun iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ha diritto ad un voto in Assemblea. Nel caso di soci minorenni l'esercizio del diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Tutti i soci maggiorenni godono dell'elettorato passivo.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le quote associative sono intransmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
5. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dal CTS e dalla Federazione Sportiva cui l'Associazione aderisce.

Art. 6 — Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
2. Il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 — Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - L'assemblea;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 — Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 — Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art 16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi



secondo i termini di cui all'art. 11:

- Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 26);
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 27.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 — Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

1. Il socio ha diritto a un voto
2. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 — Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 — Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 — Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
4. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta

Art. 14 — Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e. promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- f. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g. determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissare le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo, a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- i. adottare i procedimenti di radiazione.
- j. curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- k. attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 — Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri senza formalità.

Art. 16 — Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, gli stessi verranno sostituiti attingendo alla lista dei non eletti o, in assenza, mediante nomina conseguente a nuova delibera assembleare e decadranno contemporaneamente al Consiglio in carica.
2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
4. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 — Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non



- preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
 4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
 5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 — Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 — Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 — Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 — Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 — Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione senza scopo di lucro.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 — Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 — Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 26 Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà la presenza in assemblea di almeno 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27 — Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 28 — Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Taekwondo a cui l'Associazione è affiliata e le disposizioni del CONI, sempre e solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo Settore e con il Codice Civile.